

## STATUTO

### Denominazione, sede, scopo

**art. 1)** È costituita l'Associazione di astrofili, denominata "Centro Astronomico Neil Armstrong", (di seguito definita "Associazione") con sede in Salerno c/o la Scuola Superiore di Servizio Sociale alla via Canali n. 17. Le eventuali variazioni della sede legale vanno comunicate per iscritto a tutti i soci e non comportano variazioni nello Statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

**art. 2)** L'Associazione, che ha finalità esclusivamente culturali, è apolitica, apartitica, acconfessionale e asindacale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza dell'Astronomia, attraverso seminari, conferenze, corsi divulgativi, pubblicazioni, osservazioni di gruppo, la crescita culturale e pratica degli iscritti, la promozione di attività didattiche e divulgative in astronomia, il supporto alla formazione del personale della Scuola di ogni ordine e grado, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo, la realizzazione e la gestione, anche mediante apposite convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati, di uno o più Osservatori astronomici sociali, l'attività finalizzata al supporto della ricerca scientifica, ecc. con lo scopo comunque di sensibilizzare il pubblico all'interesse per l'astronomia.

### Patrimonio

**art. 3)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:  
a) beni mobili ed eventualmente immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione.  
b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le riserve di bilancio.  
c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.  
Il patrimonio è inalienabile salvo che nei casi previsti dal successivo Art. 5 e art. 20. La delibera di alienazione del patrimonio deve essere approvata, insieme con lo scoglimento dell'Associazione, con la maggioranza dei 3/4 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

**art. 4)** Le entrate dell'Associazione sono costituite:  
a) dalle quote sociali;  
b) dai contributi erogati a titolo di liberalità da Enti o terzi, anche non Soci, da destinarsi al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, dedotte le spese, derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria;

c) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale in favore degli associati, dei relativi familiari e dei terzi;  
d) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;  
e) da ogni altra entrata o provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie sempre nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

**art. 5)** L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione (di seguito CdA) dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I fondi, gli utili o gli avanzati di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzati di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o finalità analoghe. Le spese devono essere singolarmente giustificate.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo dovranno essere pubblicati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposti dal Segretario Tesoriere all'approvazione dell'Assemblea dei Soci (di seguito AdS) non oltre nove mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per le entrate costituite da raccolte pubbliche come previste dall'art. 4, lettere c,d,e, va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario apposito e separato rendiconto accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa.

Per tutti i rapporti con gli Istituti di Credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile-amministrativa sono delegati il Presidente ed il Segretario Tesoriere, con firma disgiunta.

Essi sono autorizzati ad accendere, operare ed estinguere conti correnti, depositi o altri strumenti finanziari intestati all'Associazione nonché a rilasciare, previa delibera del CdA, deleghe o procure sugli stessi.

### I Soci

**art. 6)** Possono far parte dell'Associazione le persone che, previa domanda verranno ammesse dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di Associato è intransmissibile. Chi recede o è escluso dall'Associazione per qualsiasi motivo, e per lui anche i suoi delegati o eredi, non ha alcun diritto sul patrimonio.

**art. 7)** L'Associazione è costituita da Soci onorari e Soci ordinari. Appartengono alla prima categoria coloro che (privati o Enti), a giudizio dell'Assemblea, abbiano contribuito notevolmente ad incrementare l'attività sociale, senza tornaconto personale. Questi pur non avendo diritto al voto, possono sottoporre all'Assemblea o al Consiglio d'Amministrazione proposte, per la soluzione dei problemi, inerenti all'attività sociale. Comunque non possono entrare a far parte del Consiglio d'Amministrazione. I Soci ordinari

sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, oppure che verranno successivamente ammessi. Essi dovranno versare la quota di iscrizione e la quota annuale, nella misura e con le scadenze stabilite dall'Assemblea e dai Regolamenti.

**art. 8)** La qualità di associato si perde per dimissioni, per morosità e per espulsione. La mora produce la radiazione dall'Associazione, senza bisogno di atto o delibera, se il Socio, nonostante la diffida intimatagli dal Consiglio d'Amministrazione continui ad essere in mora nel pagamento della quota sociale per due scadenze successive. L'espulsione invece è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione per gravi motivi. Il Socio espulso può ricorrere contro tale provvedimento con atto, da spedirsi a mezzo raccomandata R. R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso sarà esaminato nel corso di una Assemblea dei Soci, che deciderà in via definitiva nella prima riunione utile.

**art. 9)** I Soci in regola con i pagamenti hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione, partecipare alle assemblee, consultare i libri e le pubblicazioni, utilizzare gli strumenti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, senza il pagamento di alcun corrispettivo specifico, oltre quello della quota annuale. I Soci maggiorenni in regola con il versamento della eventuale quota sociale hanno diritto al voto deliberativo, consultivo ed elettivo in ogni assemblea dell'Associazione, godono di tutti i diritti e dei privilegi riconosciuti dall'AdS e dell'elettorato attivo e passivo. Hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla Legge. Hanno il diritto di prendere parte agli studi e ai lavori intrapresi nell'ambito dell'Associazione e di partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni. I Soci potranno trattare e definire questioni per conto dell'Associazione solo se muniti di incarico ufficiale o di delega da parte della AdS o del CdA, con la clausola "salvo ratifica dell'operato da parte della AdS". A tutti i Soci verrà rilasciata una tessera, per l'annotazione del versamento della quota sociale e del periodo cui si riferisce.

### Organi sociali

**art. 10)** Sono Organi dell'Associazione:  
a) l'Assemblea generale dei Soci  
b) il Consiglio d'Amministrazione  
c) il Presidente, il Segretario tesoriere, il Coordinatore scientifico  
d) l'eventuale Presidente onorario, nominato dall'Assemblea dei Soci, con funzioni consultive e di rappresentanza. Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, ad esse spettano unicamente i rimborsi spese sostenuti in virtù della carica e degli incarichi ricevuti, in quanto dovuti.

#### **A) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

**art. 11)** L'Assemblea dei Soci è l'organo costitutivo, legislativo e sovrano dell'Associazione ed ha ogni potere deliberativo. Essa è costituita dai Soci ordinari, che hanno diritto di voto su tutti gli argomenti inerenti all'attività sociale. Il Socio in mora ai sensi dei Regolamenti nel versamento della quota sociale non ha diritto di partecipare alle votazioni.

**art. 12)** I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso scritto da affiggersi nella Sede Sociale, trasmesso anche in via telematica o sugli organi di informazione ufficiale oppure sul sito WEB dell'Associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea inoltre deve essere convocata in seduta straordinaria quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci.

**art. 13)** L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e relativa previsione di spesa, sulla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, sulla nomina del Presidente onorario e dei Soci onorari, su proposta del Consiglio, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

**art. 14)** Gli associati possono farsi rappresentare da altri Associati, mediante delega scritta con limite di una a persona.

**art. 15)** L'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea stessa.

**art. 16)** Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, per quanto riguarda quelle che contengono la elezione di Organi sociali, - dagli scrutatori.

**art. 17)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo, lo Statuto e per rinnovare il Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza della metà più uno degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre indire una assemblea straordinaria dei Soci con specifico ed esclusivo Ordine del Giorno e con l'intervento di almeno il 30% dei Soci. Per motivi particolari e su richiesta della maggioranza dei membri del CdA o dei 2/3 del Soci presenti ad una AdS Ordinaria, può essere indetta una Assemblea Straordinaria dei Soci da tenersi non prima di 30 giorni dalla richiesta.

#### **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**art. 18)** L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci ordinari. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione la perdita dei requisiti legali o statutari.  
Qualora durante il mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengono a cessare per qualunque motivo si provvede ad indire apposita assemblea straordinaria per il reintegro dei consiglieri uscenti.

**art. 19)**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e legale Rappresentante, un Segretario tesoriere e un Coordinatore scientifico.

**art. 20)**

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, anche fuori dalla sede sociale, oppure tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno qualunque dei suoi Componenti. Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Membri del CdA ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto, nell'apposito libro, da tutti gli intervenuti.

**art. 21)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito da più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con le limitazioni stabilite dallo Statuto e dalle direttive Assembleari e dai Regolamenti.

**C) PRESIDENTE.**

**art. 22)**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:  
• rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;  
• è garante dell'applicazione delle norme dello statuto e dei Regolamenti;  
• è responsabile del trattamento dei dati dei soci ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni;  
• è responsabile personalmente e collegialmente con i membri del CdA di ogni manifestazione dell'Associazione;  
• è delegato con firma singola alla gestione ordinaria del patrimonio sociale, eccezion fatta nei casi particolari specificati con mandato assembleare.  
• coordina i rapporti con le altre associazioni o Enti con il più ampio potere di delega.

**D) SEGRETARIO TESORIERE**

**art. 23)**

Il Segretario tesoriere ha la custodia del patrimonio sociale ed attua le direttive del Consiglio nell'amministrazione del patrimonio stesso. Predisponde il rendiconto annuale preventivo, con apposita relazione, e consuntivo, con la giustificazione delle spese. Provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione ed ai pagamenti per conto di essa. Tiene aggiornato il libro dei Soci.  
Fa le veci del Presidente in sua assenza e ne ricopre, in caso di cessazione, l'incarico fino alla nomina del nuovo Presidente.  
Ha la gestione ordinaria del patrimonio, salvo casi particolari specificati con mandato assembleare, con firma singola.  
L'apertura e la gestione di conti correnti avviene con firma disgiunta dal Presidente del CdA.

**E) COORDINATORE SCIENTIFICO**

**art. 24)**

Il Coordinatore scientifico propone le attività e le manifestazioni divulgative, organizza l'attività osservativa singola, di gruppi e/o collettiva, nonché i programmi di indagine scientifica, da affidare a singoli e/o a gruppi di studio specializzati per ciascun settore astronomico.

**Scioglimento dell'Associazione**

**art. 25)**

In caso di scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 17 l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, i beni residui dovranno essere devoluti, su indicazione dell'Assemblea, ad altro Ente, che svolga attività analoga, salvo diversa disposizione di legge.

**art. 26)**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, saranno applicabili le relative norme dispositive del Codice Civile.

